

28/10 46m

LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI

CODICE DI BENI CULTURALI (decreto legislativo 42, 2004)

ARTICOLO 1

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

[117: articolo che regola il reparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.]

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

[ritorna la concezione universalistica culturale; conservare un bene culturale significa preservare la comunità e promuovere la cultura]

[devono rispettare tale lemma: lo Stato, le Regioni, i comuni (soggetti pubblici), ma anche i privati proprietari]

[i proprietari devono rispettare limitazioni e condizionamenti che influiscono sul diritto di proprietà]

ARTICOLO 2

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà'.

[nozione omnicomprensiva che ci indica non solo una visione estetica/oggettiva, ma anche di una concezione culturale in senso ampio, cioè fondata sulla corrispondenza alla cultura di una determinata comunità nelle sue evoluzioni storiche]

[lo scopo del codice è quello di disciplinare l'uso e il trattamento dei beni culturali con regole e limitazioni particolari]

[il codice è diviso in cinque parti; ci interessa la parte I, II, IV;

struttura di decreto legislativo delegato (adottato quando il parlamento di attribuire al governo la funzione legislativa in un determinato ambito)]

Articolo 3

Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

[individuazione, predisposizione di regole volte a garantirne la conservazione, per far sì che tale bene sia fruibile anche dalla comunità]

Articolo 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale * e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso , ((
anche

da parte delle persone diversamente abili,)) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura . Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

((In riferimento al paesaggio,)) la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

[*per la comunità]

[intervenire con restauri, investire pubblicamente e privatamente a tale scopo, ecc..]

[ART. 118 COSTITUZIONE IV COMMA: la repubblica favorisce l'intervento di privati per finalità di carattere sociali; nel codice dei beni culturali promuove un connubio tra pubblico e privato per la migliore conservazione dei beni culturali]

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private **senza fine di lucro**, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

[bisogna ben definire cos'è un bene culturale per saper come comportarsi riguardo]

[BENI CULTURALI A TITOLO ORIGINARIO: automaticamente considerati tali quando divengono proprietà dello Stato o soggetti privati senza scopo di lucro (soggetti giuridici non concentrati sul guadagno)(fondazioni culturali, comunità sociali...)]

2. Sono inoltre beni culturali:

a) raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

[come i primi, sono di proprietà di soggetti pubblici; a differenza dei primi, sono complessi di singoli beni culturali considerandi in modo unitario ----> 18alità di beni mobili]

3. Sono altresì beni culturali, **quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:**

a) **le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,**

appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a **privati**, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a **privati**, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, **a chiunque appartenenti**, che rivestono un **interesse particolarmente importante** a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della

cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose ((. **Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale));**

d-bis) le cose, **a chiunque appartenenti**, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico **eccezionale** per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, **a chiunque appartenenti**, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, **fama e particolari caratteristiche ambientali**, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un **eccezionale interesse.**

[il comma 2 si rifà all'ARTICOLO 13 della costituzione dei beni culturali: dichiarazione di interesse culturale anche detta VINCOLO CULTURALE]

[BENI CULTURALI non a titolo originario, ma solo e soltanto se interviene la dichiarazione di interesse culturale contenuta nell'articolo 13; la legge subordina questa qualifica (di beni culturali) solo se interviene un provvedimento amministrativo dell'autorità amministrativa competente che dichiara l'interesse culturale di questi beni]

[(appartenenti per lo più a soggetti privati)] ----- > a. b, c


[(appartenenti a CHIUNQUE, quindi anche a soggetti pubblici)] ----- > d, d-bis, e

b. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), **che siano opera di autore vivente o la cui**

esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

[modificata nel 2017 (prima il limite era 50 anni)]

[quindi i beni culturali di autori viventi o più giovani di 70 anni non sono sottoposti alle regole particolari del codice dei beni culturali, ma sono disciplinati dalle usuali norme di proprietà; vi sono però degli articoli (64 e 178) che disciplinano gli scambi commerciali]




[sono sottoposti alle regole del DIRITTO D'AUTORE: viene tutelato, non tanto la salute e la condizione dell'opera stessa, ma l'interesse morale ed economico dell'autore stesso]

BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO

I beni aventi destinazione liturgica (destinati al culto) vengono tutelati dallo Stato in cooperazione con la Santa Sede; organizzazione congiunta (tale provvedimento serve per tutelare la sacralità del culto)

Gli altri beni vengono normalmente disciplinati dal codice dei beni culturali (tranne i beni compresi nei patti Lateranensi)

Tutto ciò che si trova all'interno di un immobile di interesse religioso o di proprietà di un ente ecclesiastico non è NECESSARIAMENTE bene culturale di interesse religioso, ma PUO' esserlo



Definizione di beni culturali di interesse religioso

Si tratta di **beni degli enti ecclesiastici che rientrano nel patrimonio storico e artistico nazionale** e sono pienamente **sogetti alla disciplina statale di tutela**, ma per i quali lo Stato armonizza l'esercizio dei suoi poteri con le **esigenze del culto**.

PARTICOLARE è l'esempio delle **basiliche vaticane** che sono proprietà dello Stato Vaticano (e in quanto tali sono regolate e tutelate da esso, che ne può disporre come predilige); tale trattato di proprietà fu sancito dal *trattato del Laterano* e statuisce che non siano sottoposti a regole statali, ma sono sottoposti alle regole dell'ordinamento della chiesa cattolica

- (i) **Concordato del febbraio 1929** → escluso ogni intervento dello Stato nella gestione dei beni appartenenti a istituti ecclesiastici o associazioni religiose
- (ii) **Trattato del Laterano 1929** → riconobbe alla Santa sede la piena proprietà delle basiliche papali (tra queste: San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura) e di tutta una serie di altri immobili indicati nel trattato stesso
- (iii) Con tale Trattato si riconobbe alla Santa Sede la facoltà di dare loro "l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governativa, provinciali o comunali italiane, le quali possano all'uopo fare sicuro affidamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica"

Salvo che per i beni indicati nel Trattato del Laterano, tutti gli altri beni di interesse religioso sono pienamente assoggettati alla legislazione italiana di protezione



L'ordinamento, però, assicura una **particolare considerazione ai beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici che abbiano una destinazione liturgica**



ART. 12 DELL'ACCORDO DEL 1984 DI MODIFICAZIONE DEL CONCORDATO DEL 1929

La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, **collaborano** per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di **armonizzare** l'applicazione della legge italiana **con le esigenze di carattere religioso**, gli organi competenti delle due Parti concorderanno **opportune disposizioni** per la **salvaguardia**, la **valorizzazione** e il **godimento** dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

[LE COLLEZIONI]

Considerate ex lege dal codice dei beni culturali (codice 10,2 a; codice 10, 3 c,e)

Non sono considerabili come singoli enti ma in modo unitario (il singolo libro x non è

Considerato bene culturale, ma la totale unità libraria si)

Art. 21 D.Lgs. 42/2004 (Interventi soggetti ad autorizzazione)



Sono subordinati ad **autorizzazione** del Ministero:

a)...

b)...

c) **lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;**

Quindi il proprietario, pubblico o privato che sia, non può deliberatamente decidere se e come smembrare una collezione, ma tale operazione è regolamentata dal ministero dei beni culturali, dal quale bisogna ottenere un'autorizzazione

Art. 104 D.Lgs. 42/2004
(Fruizione di beni culturali di proprietà privata)



1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

b) **le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.**



3. Le modalità di visita **sono concordate tra il proprietario e il soprintendente**, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.

[BENI ARCHEOLOGICI]

Non basta un interesse archeologico generico, ma deve essere PARTICOLARMENTE significativo in un'ottica culturale

Le limitazioni sono particolarmente restrittive, poiché rappresentano un altissimo valore per il nostro paese (addirittura già nella legislazione dello Stato Pontificio ai beni archeologici era riservato un trattamento speciale!)(1909: i privati possono fare interessi archeologici solamente previa autorizzazione statale e sotto controllo statale nell'atto dello scavo)

Importantissimi a questo senso sono gli articoli dall'88 al 93:

Articolo 88

Attività di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero

2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.

Possibilità di imporre una scelta indipendentemente dalla volontà del soggetto destinatario tale scelta

Lo Stato può espropriare o occupare una zona privata; tuttavia, a tutela del proprietario:

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

È previsto un indennizzo (risarcimento) o in denaro o in restituzione degli enti ritrovati, se non fanno parte dell'interesse dello Stato

Gli scavi di natura archeologica possono venir ispirati da due diversi istinti:

- 1) Il proprietario, di propria iniziativa, vuole portare avanti uno scavo o una ricerca archeologica (anche in superficie, anche di beni mobili); in tal caso il soggetto deve richiedere la concessione del ministero

Art. 89 del D.Lgs. N. 42/2004
Concessione di ricerca



1. Il Ministero **può dare in concessione** a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed **emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili** ove devono eseguirsi i lavori.

5. La concessione prevista al comma 1 può essere **rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.**

Articolo 12

Verifica dell'interesse culturale

[diverso da dichiarazione di interesse culturale]

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di

autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre **((settanta))** anni **((...))**, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici

territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.

[queste cose sono sottoposte alle regole contenute nel codice dei beni culturali, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale (comma 2)]

[si può avviare un processo di verifica di interesse da parte degli enti pubblici (procedimento per verificare che su un determinato bene sussistano ancora le condizioni che lo rendano culturale) che possa sottrarre il determinato bene da classificazione di bene culturale, consentendo dunque all'ente una libertà maggiore

(poiché può trattare il bene senza considerare limiti e restrizioni particolari, imposte dal codice dei beni culturali)]

[la verifica può avere esito:

NEGATIVO	il bene è escluso dalle regole previste a tutela dei beni culturali; la scheda contenente i dati è trasmessa agli studi pubblici di competenza e si procede alla <u>sdeamianializzazione</u> (poiché non rappresenta più qualità particolari di interesse pubblico) il bene diventa alienabile (dopo tutto questo processo)
POSITIVO	il bene resta <i>definitivamente</i> sottoposto alle regole/limitazione previste dal codice dei beni culturali]

Articolo 13

Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

[è un provvedimento amministrativo → è un atto attraverso il quale il ministero svolge una attività di accertamento basata sull'esercizio di quella che viene chiamata "discrezionalità tecnica"

L'amministrazione deve ricorrere alla supervisione/aiuto di un esperto per valutare l'interesse culturale, non ha le competenze per essere autonoma; viene effettuata da chi competente]

[è un processo di natura restrittiva → non amplia, ma restringe la sfera giuridica del privato]

[è un provvedimento che viene adottato su impulso della Sovraintendenza competente per territorio → in base al luogo in cui si trova il bene!]

Articolo 14

Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. **((Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.))**

Articolo 15

Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al

proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

((2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.))

Articolo 16

Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso **((il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o))** la dichiarazione di cui all'articolo 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

VERIFICA VS DICHIARAZIONE di interesse culturale



VERIFICA

Art. 12

- Su beni mobili e immobili di **appartenenza pubblica (o privata senza fine di lucro)**
- Beni culturali di cui all'art. 10 co. 1
- Opere di autore non più vivente la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni se mobili, ad oltre 70 se immobili




DICHIARAZIONE


Art. 13 – procedimento: art. 14 – notifica: Art. 15

- Su beni mobili e immobili di **appartenenza privata**
- Beni culturali di cui all'art. 10 co. 3
- È il cosiddetto **provvedimento di vincolo** ed è un atto di accertamento costitutivo (Ferretti)

VERIFICA



DICHIARAZIONE



Articolo 53

Beni del demanio culturale

I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.

I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non **((nei limiti e con le modalità))** previsti dal presente codice.

Art. 822. (Demanio pubblico).

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

[quali beni culturali appartengono al DEMANIO CULTURALE]

Art. 826.

(Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni).

I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose

d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Articolo 54

Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:

- a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
- b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
- c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
- d) gli archivi.
- d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
- d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre **((settanta))** anni, se incluse in

raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre **((settanta))** anni **((...))**, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.

Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime

sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ;

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62;

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;

d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62.

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna

al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al

Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti

dal Titolo II della presente Parte.

[INALIENABILITÀ ASSOLUTA]

i beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non citati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati **se non con la autorizzazione del ministero:**

per ottenere l'autorizzazione del ministero bisogna presentare un'istanza, contenente le informazioni presentate nell'articolo 53 del codice dei beni culturali,

Beni del demanio culturale alienabili/beni del demanio pubblico non alienabili

**Art. 55 del D.Lgs. n. 42/2004
(beni alienabili)**

La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

- a) dalla indicazione della **destinazione d'uso** in atto;
- b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la **conservazione del bene**;
- c) dall'indicazione degli obiettivi di **valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione** del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
- d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
- e) dalle **modalità di fruizione pubblica del bene**, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso

L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati.

Tale alienazione viene poi concessa o vietata come spiegato **nell'articolo 55**

Beni del demanio culturale alienabili/beni del demanio culturale non alienabili

**Art. 55 del D.Lgs. n. 42/2004
(beni alienabili)**

Il provvedimento, di autorizzazione all'alienazione in particolare:

- a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle **misure di conservazione programmate**;
- b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
- c) si pronuncia sulla **congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta**.

3bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia **suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo**. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione

I Beni culturali di proprietà pubblica

Beni del demanio culturale alienabili/beni del demanio culturale non alienabili

**Art. 55 del D.Lgs. n. 42/2004
(beni alienabili)**

Il provvedimento, di autorizzazione all'alienazione in particolare:

- a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle **misure di conservazione programmate**;
- b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
- c) si pronuncia sulla **congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta**.

3bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia **suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo**. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione